



Il Ministro dell'istruzione e del merito

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

VISTO il Protocollo di cooperazione culturale tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana, firmato il 24 aprile 2002;

VISTO l’Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana per l’istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania, concluso in data 14 ottobre 2004;

VISTA la nota 28 aprile 2003, prot. n. 2781/C29, dell’Ambasciata della Repubblica federale di Germania, concernente i contenuti della prova specifica e la durata di essa, nonché le discipline oggetto del colloquio;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 novembre 2018, n.769, e 21 novembre 2019, n. 1095, riguardanti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l’accesso all’elenco dei presidenti di commissione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 28 gennaio 2025, n. 13, avente a oggetto l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l’anno scolastico 2024/2025;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 31 marzo 2025, n. 67, recante *“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito concernente disposizioni per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2024/2025;

DATO ATTO che l’articolo 17, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede che l’esame di Stato comprenda due prove a carattere nazionale e un colloquio;

CONSIDERATO che l’art. 18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, stabilisce che la commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove d’esame e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio e che, per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d’esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove;

ASSUNTA la necessità di disciplinare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni a opzione internazionale tedesca;

DECRETA

Articolo 1

Validità del diploma

1. Il diploma rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale tedesca consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.

Articolo 2

Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni che valutano gli studenti della sezione con opzione internazionale di cui all'articolo 1 è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura tedesca e del commissario della disciplina veicolata nella lingua tedesca.
2. È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica federale di Germania, senza alcun potere di intervento nelle operazioni di esami.

Articolo 3

Ammissione agli esami

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione con opzione internazionale tedesca, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Articolo 4

Prove di esame

1. L'esame consta di due prove scritte a carattere nazionale e di un colloquio, nonché di un'ulteriore prova scritta per l'indirizzo specifico.
2. La prima prova scritta (durata sei ore) è disciplinata dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.
3. La seconda prova scritta, disciplinata dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 gennaio 2025, n. 13,
 - per il liceo linguistico verte su "*lingua e cultura straniera (inglese)*";
 - per il liceo scientifico verte su "*matematica*";
 - per il liceo classico verte su "*lingua e letteratura classica (latino)*".La durata complessiva della prova è indicata in calce alla prova medesima.
4. La terza prova scritta, in lingua tedesca (durata sei ore) prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato, tra:
 - discussione di un testo (*Texteroerterung*), vertente su un brano argomentativo di un massimo di settecento parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
 - a) questionario contenente tre o quattro domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
 - b) proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano;
 - analisi di un testo letterario (*Literarische Textanalyse*), vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
 - c) due o tre domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
 - d) due o tre domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;

- discussione letteraria (*Literarische Eroerterung*), finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.

5. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dall'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 gennaio 2025, n. 13. Esso verte, inoltre, sulle seguenti discipline:

- lingua e letteratura tedesca: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Per quanto attiene all'analisi di testi e documenti riferiti a tali discipline, il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;

- storia in lingua tedesca: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto. Per quanto attiene all'analisi di testi e documenti riferiti a tali discipline, il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.

Articolo 5

Valutazione

1. La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova; a tal fine la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la seconda prova e la terza prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

Articolo 6

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale relativo alle sezioni sperimentali autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025.

Articolo 7

Oneri finanziari

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara